

SI PRENOTI A DEBITO



Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano
CP 36/2020

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
dott. Alida Paluchowski Presidente
dott. Carmelo Barbieri Giudice rel.
dott. Vincenza Agnese Giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

VISTO

il ricorso con cui la società EUROVALVE S.R.L., (C.F. e P.IVA 09229160156), con sede legale in Opera (MI), Via Camicie Rosse 0011, cap 20090, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Simone Barino (BRN SMN 79C23 F952G), ha proposto una domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

RILEVATO CHE

- nel termine assegnato dal Tribunale, risultante all'esito della proroga disposta, la ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la restante documentazione su cui verteva la riserva di successiva produzione;
- la domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall.;
- risultano assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- la domanda e la proposta sono state autorizzate e sottoscritte in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, 4° comma, l.fall.;
- la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che, a suo dire, hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;
- la società ricorrente propone un piano in continuità diretta destinando al pagamento dei creditori concorsuali la porzione eccedentaria rispetto alla necessità di copertura delle passività correnti dei flussi di cassa attesi dalla prosecuzione dell'attività aziendale nel periodo 2020-2026;
- la domanda prevede la suddivisione dei creditori in classi, in particolare si prevede la formazione di n. 5 distinte classi in cui sono inseriti tutti i creditori per i quali non è previsto un soddisfacimento integrale entro un anno dall'omologa del concordato, delineate come segue:

La **CLASSE 1** è composta dai crediti vantanti dagli enti previdenziali ed assicurativi verso la Società (per un totale di Euro 33.822), caratterizzati da sicura omogeneità della posizione giuridica, per i quali è previsto il pagamento integrale, seppur dilazionato in 60 mesi a partire dalla data di omologa e così,

presumibilmente sino al 30 giugno 2026, con riconoscimento degli accessori al Tasso Legale di Interesse sino al pagamento effettivo.

Tra questi crediti, sono oggetto di domanda di trattamento *ex art. 182 ter*, l.f., quelli vantati da INPS e INAIL (complessivamente pari a Euro 19.503), a differenza di quelli vantati da Enasarco e Metasalute, che non sono oggetto di “*transazione fiscale*” ma che sono assoggettati allo stesso trattamento stante la sostanziale omogeneità della posizione.

La **CLASSE 2** è composta dai crediti vantati dall'erario, anche a titolo di addizionali comunali e regionali (IRAP, IVA, ritenute fiscali, etc.), per un totale di Euro 570.117, per i quali è previsto il pagamento integrale, seppur dilazionato in 60 mesi a partire dalla data di omologa e così, presumibilmente, sino al 30 giugno 2026, con riconoscimento degli accessori al Tasso Legale di Interesse sino al pagamento effettivo.

Tutti questi crediti sono oggetto di domanda di trattamento *ex art. 182 ter*, l.f.

La **CLASSE 3** è composta dai crediti vantati dai fornitori (chirografari) essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e per il mantenimento della continuità aziendale, per un totale di Euro 319.385.

In altre parole, si tratta di tutti quei creditori chirografari con cui la Società ha imprescindibile necessità di mantenere rapporti di collaborazione e/o fornitura e/o approvvigionamento per beni e servizi essenziali, al fine di garantire la continuità dell'attività d'impresa: G.M.C S.r.l. Global Management Consulting, società che opera come sub-agente e attraverso la quale la Società intrattiene rapporti con uno dei suoi principali clienti; Waldemar Pruss Armaturenfabrik GmbH, storico fornitore di valvole col quale, come pure si è già avuto modo di precisare, la Società – nelle more della procedura prenotativa – ha concordato i termini per la prosecuzione nel rapporto di commercializzazione in costanza di concordato.

Per i crediti contenuti nella classe in parola viene proposto un pagamento integrale dilazionato in 5 anni a partire dal 2021, con corresponsione del 20% all'anno e versamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La **CLASSE 4** è composta dai crediti vantati dai crediti chirografari non garantiti (fornitori, banche e società finanziarie, quota di sanzioni ed interessi su debiti previdenziali, e altri debiti senza garanzie aggiuntive come il fondo indennità agenti chirografari, debiti verso clienti per note di credito e restituzioni), per un importo - ante falcidia - complessivamente pari a 3.626.020. Per questi crediti viene proposto un pagamento parziale nella misura del 5% (così per un totale di Euro 181.301) indicativamente al 31 luglio 2026 e comunque non oltre 30 giorni dal termine del pagamento dilazionato previsto per le classi 1-2.

La **CLASSE 5** è composta da crediti chirografari di natura bancaria garantiti dal Fondo di Garanzia Piccole e Medie Imprese e che ammontano – ante falcidia – a complessivi Euro 1.121.443. Per detti crediti è previsto un pagamento nella misura dello 0,5% e quindi per un totale di Euro 5.607,21. A questo proposito, si precisa che i creditori della classe in questione avranno anche modo di incassare - mediante escussione in costanza di procedura della garanzia rilasciata da MCC - l'importo complessivo di euro 861.551 (si è già detto che la Società ha stanziato apposito fondo rischi di natura privilegiata, per il medesimo importo, e che verrà liberato in favore di MCC all'esito dei riparti in favore dei creditori chirografari garantiti, come previsto dagli articoli 169, 61 e 62 L.F.).

- unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto, e in particolare:

- a) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- b) un'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ricorrente;
- c) uno stato analitico-estimativo delle attività;
- d) un elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- e) un piano in continuità aziendale contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione

dell'attività d'impresa, prevista nel piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

- f) una relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché che, ai sensi dell'art. 186-bis, lettera b), L.F., la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista nel piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 terzo comma, lettera d), l.fall.;
- g) ulteriore documentazione esplicativa (visura camerale, documentazione contrattuale ecc.);

RITENUTO CHE

- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti i requisiti della regolarità e completezza;
- questo Giudice sia competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano;
- sia del tutto evidente - in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata -, e che sia stata comunque documentata, la natura commerciale della società ricorrente, la quale inoltre risulta avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, ampiamente superiore ad € 500.000,00 ed avere avuto nei tre esercizi precedenti alla data di deposito del ricorso un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00 e ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, sì da superare le soglie di cui al citato art. 1 l.fall.;
- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente sia dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che sul punto ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. ;
- la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità debba svolgersi alla stregua dell'art. 162, comma 2, l.fall. in relazione all'art. 161, comma 3, l.fall., dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tale disposizione, che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge; le medesime considerazioni valgono per la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 186-bis L.F.;
- effettuata tale analisi, debbano nel caso di specie ritenersi allo stato sussistenti i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più analitiche e approfondite devolute al nominando organo commissariale); tale positivo riscontro non esclude la necessità che nel corso del procedimento la ricorrente integri la proposta eliminando possibili residue criticità;
- rilevato, in particolare, che la proposta e il piano di concordato, in continuità aziendale diretta, prevedono una parziale modifica dell'attività svolta dalla ricorrente che attualmente consiste *“nell’assemblaggio di accessoristica sui corpi valvola grezzi realizzati dai fornitori, montaggio di attuatori, lavorazioni di personalizzazione dei corpi valvola relativi a commesse di ricambistica, ispezioni presenziate e/o collaudi e test funzionali”*, che sarà eseguita con due distinte modalità e, in particolare, sarà suddivisa in due *“business unit”* dipendenti dalle modalità di esecuzione della commessa:
 1. *“BU 1 – PRODUZIONE”* in cui, come riferito dalla Ricorrente, *“Eurovalve continuerà la produzione e vendita della propria linea completa di valvole a farfalla sul mercato nazionale e internazionale. Il modello di business non subirà variazioni”*.
 2. *“BU 2 – AGENZIA”* – in cui, come riferito dalla Ricorrente, *“Eurovalve, al fine di adeguare la propria capacità produttiva e la propria struttura finanziaria alle mutate esigenze di continuità in sede concordataria, ha raggiunto accordi per un nuovo modello di business basato sulla partnership due fornitori*

di livello internazionale, per la distribuzione in Italia delle valvole di tipologia a sfera ... tale BU prevede il riconoscimento ad Eurovalve di un percentuale di provvigioni sugli ordini acquisiti direttamente dai fornitori, almeno sino al completamento del processo di esdebitazione”.

In relazione a tale BU, Eurovalve non avrà più propri fornitori e propri clienti. Infatti, i fornitori e i clienti, messi in contatto tra loro dalla Ricorrente, intratterranno tra loro direttamente i rapporti commerciali. A Eurovalve saranno riconosciute provvigioni per l'attività svolta. A specifica richiesta del Commissario giudiziale, la ricorrente ha però precisato, che *“Le attività di cui alle BU1 e BU2 differiscono in maniera sostanziale esclusivamente in merito al rapporto con il cliente:*

- *diretto Clienti – Eurovalve per la BU1*
- *indiretto Clienti – Pruss/EXal – per il tramite di Eurovalve per la BU2*

In entrambi i casi infatti Eurovalve, avendo essa il rapporto storico e consolidato con i clienti e la conoscenza delle esigenze tecniche degli stessi, manterrà il proprio ruolo operativo ed industriale consistente nelle attività di assemblaggio di accessoristica sui corpi valvola grezzi realizzati dai fornitori, montaggio di attuatori, lavorazioni di personalizzazione dei corpi valvola relativi a commesse di ricambistica, ispezioni presenziate e/o collaudi e test funzionali, attività tutte che verranno eseguite, come in passato presso la sede operativa della Società, come detto sia per i corpi valvolare a sfera che per i corpi valvola a farfalla.

Quanto concordato in relazione al rapporto indiretto della BU2 ha permesso ad Eurovalve di limitare, o meglio azzerare, l'esposizione finanziaria per tale attività, al fine di poter meglio gestire le risorse finanziarie generate dall'Ebitda operativo per la migliore soddisfazione dei creditori, anche in termini di tempistica di pagamento”.

La ricorrente ha, dunque, confermato che manterrà la propria attività industriale.

- la proposta di concordato prevede lo sviluppo dei valori che si trarrebbero dalla liquidazione dei beni dell'impresa e lo sviluppo dei flussi di cassa eccedentari rispetto al pagamento delle passività correnti destinati al ripianamento dell'esposizione debitoria concorsuale, evidenziando un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto allo scenario liquidatorio;
- il piano prevede idonei appostamenti per le spese di procedura e per le spese di predisposizione e di assistenza alla proposta concordataria;
- il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura entro l'anno corrente, e il pagamento di tutti i privilegiati ex art. 2751 bis, co. 1, n. 1, 2, 3, 5 c.c. entro un anno dall'omologa, come pure avverrà per i privilegiati strategici ex art. 2764 - 2778 n. 16 c.c.; creditori ai quali non è pertanto correttamente riconosciuto il diritto di voto;
- il piano prevede il pagamento integrale, ancorché dilazionato nell'ambito del quinquennio post-ammissione, in favore di altri due fornitori strategici (chirografari); anche per i creditori erariali e previdenziali è previsto un pagamento integrale, ancorché dilazionato nel quinquennio; la società ha all'uopo depositato proposta di transazione fiscale e previdenziale;
- quanto ai creditori chirografari il piano assegna un trattamento differenziato, a seconda della sussistenza o meno di garanzie rispetto alla posta creditoria insoluta: a tutto il ceto chirografario (fornitori, banche, etc...) non garantito viene riservata una percentuale del 5% della sorte capitale del loro credito, mentre per i creditori chirografari (esclusivamente bancari) garantiti dal Mediocredito Centrale, la percentuale offerta si attesta allo 0,5% del capitale, stante comunque la possibilità di escussione – nelle more della procedura – di buona parte del loro credito insoluto presso l'MCC;

- la proposta concordataria prevede, muovendo dalla premessa che nessuna delle garanzie concessa dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese è stata escussa (premesse positivamente verificata dal Commissario giudiziale), l'appostamento di un adeguato "*Fondo rischi extracontabile*" relativo all'eventuale credito di regresso di Medio Credito Centrale, al quale è riconosciuta connotazione privilegiata ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123 del 1998, prevedendo la liberazione delle relative poste solo in concomitanza con l'estinzione, in moneta concorsuale, del debito garantito nell'ambito della presente procedura minore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 169, 61 e 62 L.F.;

- la proposta concordataria prevede, l'impegno dei soci di Eurovalve S.R.L. (sotto condizione) a deliberare, sottoscrivere e liberare mediante versamento in denaro un aumento di capitale sociale di Euro 270.000 entro i giorni immediatamente successivi al passaggio in giudicato del decreto di omologa, prevista nel 2021, elemento espressamente valorizzato dall'attestatore nel concludere positivamente la verifica in ordine al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto allo scenario liquidatorio fallimentare;

- il piano prevede poi un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, prevista nel piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

- venendo ai criteri di formazione delle classi innanzi descritte si osserva, in particolare, quanto segue:

- i creditori strategici già integralmente soddisfatti in forza di autorizzazioni concesse a norma dell'art. 182-quinquies L.F., correttamente non vengono classificati;
- va esente da censure la scelta della ricorrente di riconoscere ai creditori GMC S.R.L. e WALDEMAR PRUSS il pagamento integrale, sia pure dilazionato nel quinquennio, assegnando loro un trattamento differenziale all'interno della categoria dei creditori chirografari, tenuto conto della natura funzionale di tali creditori fondata sulla considerazione per cui *senza il contributo dei menzionati fornitori il Piano non sarebbe idoneo a generare i flussi attesi giacché – da un lato – verrebbe meno il contatto con uno dei principali clienti della Società e – dall'altro lato – Eurovalve rimarrebbe sprovvista del suo storico ed importante fornitore di valvole a sfera*; a tali creditori è riconosciuto il diritto di voto ai fini della dilazione quinquennale del rimborso (senza interessi) del loro credito chirografario; sul punto il Collegio fa rilevare la problematicità della soluzione proposta ai fini del rispetto del divieto del trattamento deteriore dei crediti tributari e previdenziali imposto dal comma 1 dell'art. 182-ter, a norma del quale il soddisfacimento proposto per i crediti tributari e previdenziali privilegiati, in termini di percentuale, tempi di pagamento ed eventuali garanzie offerte, non può essere meno conveniente rispetto a quello proposto ai creditori del medesimo rango o di rango inferiore, mentre il soddisfacimento proposto per i crediti pubblici aventi natura chirografaria, o degradati in chirografo, non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole; nella specie ai creditori contributivi chirografari (compresi nella Classe n. 4) è garantito il pagamento del solo 5% mentre ai creditori chirografari "essenziali" in parola è garantito il soddisfacimento integrale, sì che ai creditori contributivi chirografari non risulta riservato il miglior trattamento riservato ai creditori chirografari; ciò detto la questione evidenziata va rimessa alla valutazione dei creditori, tenuto conto, in particolare, che la società debitrice risulta aver comprovato l'essenzialità delle prestazioni dei creditori collocati in classe 3 e che può essere sostenuta la legittimità

della deroga del principio del divieto di trattamento peggiore dei crediti tributari a favore dei “creditori strategici”, alla luce del trattamento preferenziale ad essi espressamente riconosciuto (dal citato art. 182-quinquies l.f.) in ragione della essenzialità del loro apporto alla gestione dell’impresa e della salvaguardia della sua prosecuzione (principio accolto dalla stessa Agenzia delle entrate nelle istruzioni sulla transazione fiscale adottate nel settembre 2019); ciò anche alla luce del disposto del comma 1-bis dell’art. 3 del decreto-legge n. 125 del 2020, che ha emendato l’art. 180 L.F., aggiungendo un ultimo periodo al quarto comma;

- il Piano prevede il pagamento ad un anno dall’omologa in favore dei locatori (privilegiati ex art. 2764 - 2778 n. 16 c.c.) degli immobili aziendali, assumendo la portata strategica di tali creditori, ai fini della continuità aziendale, dal momento *che ogni ipotesi di trasferimento dell’azienda, pure valutata dalla Società, si scontrerebbe con una già manifestata ostilità di tutti i dipendenti e comporterebbe la maturazione di costi prededuttivi*; sul punto il Collegio fa rilevare la problematicità di tale soluzione, ai fini del rispetto del richiamato divieto di trattamento peggiore dei crediti pubblici, di cui all’art. 182-ter L.F., in relazione alla preferenza accordata ai crediti dei locatori, privilegiati a norma dell’art. 2764 c.c. - cui l’art. 2778 assegna un collocamento di grado n. 16 - rispetto ai crediti privilegiati ex art. 2753 c.c. (crediti previdenziali), cui l’art. 2778 c.c. assegna collocamento di grado n. 1; in ogni caso anche tale profilo va rimesso alla valutazione dei creditori in forza delle considerazioni, in punto di legittimità, richiamate al punto precedente; come già sottolineato, tali creditori non risultano classati, dal momento che ne è previsto il pagamento integrale entro un anno dall’omologa;

alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;

- quanto alla nomina dell’organo commissariale, si procede alla sua designazione, per brevità, direttamente in dispositivo;

Per Questi Motivi

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società EUROVALVE S.R.L. (C.F. e P.IVA 09229160156), con sede legale in Opera (MI), Via Camicie Rosse 0011, cap 20090, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Simone Barino (BRN SMN 79C23 F952G),

2) delega alla procedura il dott. Carmelo Barbieri;

3) nomina Commissario Giudiziale il Dott. MARCO MISTO’;

4) ordina la convocazione dei creditori per l’udienza del giorno **24 MAGGIO 2021 alle ore 11**, con modalità da remoto e accesso alla stanza virtuale del Giudice Delegato mediante il seguente collegamento ipertestuale

<https://teams.microsoft.com/l/meetup->

[join/19%3ameeting_MWNIMGYxYzQtNzM3ZS00NDVklWI4OWUtZTI2YTU5YzU3YmZi%40thread.v2/0?con](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MWNIMGYxYzQtNzM3ZS00NDVklWI4OWUtZTI2YTU5YzU3YmZi%40thread.v2/0?con)

[text=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-](https://teams.microsoft.com/text=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-)

[2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

5) dispone:

- che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il **24 MARZO 2021**; nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese); l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;

- che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. in cancelleria entro il **termine di 45 giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito internet del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), l.f., la somma di € 40.000 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20 % delle spese di 88, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca Nazionale del Lavoro, nell'agenzia che ha sede in questo Tribunale;

- che essa metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l.f.;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sull'edizione on line del quotidiano "Il Sole 24 Ore" e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.f. .

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione, tenutasi da remoto in data 5 gennaio 2021

Il Giudice relatore

Dott. Carmelo Barbieri

Il Presidente

Dott.ssa Alida Paluchowski